

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- In questi ultimi anni la materia degli appalti e dei contratti pubblici ha subito ripetute e consistenti modificazioni, dovute a sostanziali modificazioni normative. Il percorso ha segnato delle modifiche riguardanti, da prima, l'introduzione dell'obbligo generalizzato di ricorrere al mercato elettronico per l'acquisto dei beni e servizi ovvero ai sistemi telematici messi a disposizione dalla centrale regionale di riferimento. Questo comporta, sempre di più, la necessità di poter avere all'intero dell'organizzazione una struttura e delle professionalità specializzate in materia, in grado di fornire alle varie Aree/Settori un supporto specialistico in materia;

A ciò si deve aggiungere il decreto legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, che ha ridefinito il quadro riguardante gli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture prevedendo:

- La possibilità per gli enti di compiere autonomamente le procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- Il possesso, per effettuare procedure di importo superiore alle soglie di cui sopra, del sistema di qualificazione secondo i requisiti che verranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui art. 38 del D. Lgs. 50/2016; mediante inserimento nell'elenco delle stazioni appaltanti che sarà predisposto dall'ANAC, salva l'applicazione durante il periodo transitorio delle disposizioni di cui all'art. 216 co. 10 del citato D. Lgs. 50/2016
- che ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti comuni non capoluogo di provincia, fermo restando quanto contenuto nel primo comma e nel secondo comma primo periodo del medesimo articolo, procedono secondo l'unione di comuni ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

ACCERTATO COME in questa situazione, tutti i Comuni, esclusi i capoluogo di provincia, devono attrezzarsi per far fronte alle nuove disposizioni di legge ed ai nuovi e continui cambiamenti, atteso che, per le procedure di acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture è necessario ricorrere ad una aggregazione tra Enti.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

tra le alternative previste dal legislatore nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016, il comma 4 che prevede l'accordo consortile (inteso come convenzione definibile in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000),¹ risulta essere un modello organizzativo più snello e più facilmente attuabile rispetto all'Unione, in quanto concilia i vantaggi del coordinamento con il rispetto però delle peculiarità di ciascun Comune.

l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

L'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale messo a disposizione dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

PRESO ATTO che il Comune di Melzo e di Pioltello hanno costituito una Centrale di Committenza e che all'art. 1, c. 3 è previsto che: "La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata l'oggetto indicato al comma 1 del presente articolo";

DATO ATTO che i comuni di Melzo e di Pioltello hanno dato la loro disponibilità ad estendere la convenzione al Comune di Pero;

PRECISATO che nella convenzione sono normati in particolare sia gli aspetti organizzativi sia gli aspetti gestionali della suddivisione delle competenze tra la gestione associata e la centrale di committenza da una parte e i Comuni associati dall'altra.

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, la soluzione organizzativa prescelta è stata la gestione associata e l'istituzione di un Ufficio Comune. Ciò al fine di mettere insieme le varie stazioni appaltanti per ottenere economie di scala, tutto ciò però potrà essere attuato attraverso "step". La Centrale Unica di Committenza oltre che il Responsabile della centrale unica di committenza che è il Funzionario responsabile Del Settore Affari Generali del Comune di Melzo, opererà di volta in volta, secondo un rapporto funzionale, con i funzionari apicali dei Comuni associati proponenti l'oggetto di lavori, servizi e l'acquisto di beni, in modo da creare una organizzazione "flessibile", comprendente i Rup dei Comuni Associati proponenti la procedura di gara.

PRESO ATTO COME per gli ulteriori aspetti di dettaglio è prevista la possibilità di disciplinarli all'interno di un protocollo operativo, che sarà adottato successivamente in sede di esecuzione.

RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione allegato parte integrante della presente deliberazione, e ciò al fine di consentire al Comune di Pero di aderire alla gestione associata e di ottemperare al disposto dell'art. 37 del Dlgs 50/2016, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture

RILEVATA la necessità di adottare con urgenza il presente atto, dato l'imminenza dell'operatività che non può attendere il normale iter di pubblicazione;

VISTO l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.lgs n. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio comunale in merito alla costituzione di forme associative tra comuni;

VISTI i pareri espressi ex art. 49 D.lgs 267/2000;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000, come predisposto nella parte narrativa della presente deliberazione

2) **DI STABILIRE** che la convenzione, dopo che sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, diventerà operativa a tutti gli effetti per quanto concerne la gestione associata delle funzioni del Servizio Appalti – Centrale di Committenza Melzo-Pioltello-Pero e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi adottando tutte le misure necessarie per la sua piena attuazione costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a, del Dlgs 267/2000;

3) **DI DARE ATTO** che con l'adozione della convenzione in oggetto, è costituito un ufficio comune con il compito di svolgere la gestione associata delle funzioni del Servizio Appalti con le funzioni proprie della centrale di committenza (CUC); con successivi atti ognuno dei comuni provvederà per quota parte alle spese derivanti dal funzionamento dell'ufficio comune.

4) **DI STABILIRE** che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali la Giunta comunale, per quanto di propria competenza in base all'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, ed i Dirigenti/Responsabili di servizio adotteranno i necessari atti di organizzazione (anche di natura regolamentare) per l'attivazione della Centrale unica di committenza.